



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 175 DEL 04/04/2025

**SETTORE EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI,
PRIVACY E PROTOCOLLO INFORMATICO, RISORSE UMANE,
GARE APPALTI E CONTRATTI, COMMERCIO SUAP E AA.PP.,
AUTORITA' URBANA DI ROVIGO**

UNITA' GIURIDICA RISORSE UMANE E RILEVAZIONE PRESENZE

PRESENTATA DA: CITTADIN VALERIA

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI
INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL
D. LGS. 36/2023.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 04.03.2021 esecutiva, con cui è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella deliberazione della Giunta stessa n. 70 del 29.07.2019;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi (altrove per brevità anche solo T.U.O.EE.LL.);
- il Decreto Sindacale n. 43 del 11.11.2022, confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 76 del 24.12.2024 e modificato con Decreto Sindacale n. 7 dell'11.02.2025 conseguentemente alla parziale revisione dell'assetto della macrostruttura dell'Ente approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 06.02.2025, al sottoscritto Dirigente è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Europrogettazione, Sistemi Informativi, Privacy e Protocollo Informatico, Risorse Umane, Gare Appalti e Contratti, Commercio Suap e AA.PP., Autorità Urbana di Rovigo;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, la relativa nota di aggiornamento ed il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, e successive variazioni;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 08/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;



COMUNE DI ROVIGO

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2025/2027 (PIAO);

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 91, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi;
- a norma dell'art. 2, co. 1, del D. Lgs. n. 165/2001 le Amministrazioni Pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

Atteso che il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha introdotto, all'art. 45, una innovativa disciplina di incentivazione delle funzioni tecniche e, in particolare, il comma 3 dell'art. 45 attribuisce alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti il compito di disciplinare i criteri di riparto delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti e per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (efficientamento informatico, formazione e specializzazione del personale), a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. L'80% del suddetto importo è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;

Valutato che per la Corte dei Conti, sebbene l'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 non faccia più esplicita menzione al "regolamento" che era, invece, espressamente previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, al comma 3, con riferimento alle modalità applicative per il riconoscimento degli incentivi, statuisce che i criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, *"sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice"*, mettendo in evidenza la necessità che le pubbliche amministrazioni esercitino la potestà regolamentare in tale materia con la precisazione che tale termine riveste natura ordinatoria;

Visto, sull'argomento, il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, prot. n. 225928 del 12 settembre 2023 in cui è stato enucleato che, sebbene non siano soggetti a contrattazione, gli incentivi funzioni tecniche vadano ricompresi nel fondo per le risorse decentrate, aspetto che trova fondamento nel combinato disposto:

- dell'articolo 2, comma 3, terzo periodo del D. Lgs. n. 165/2001 e nell'articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022, che stabilisce che *"l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi [...]"*;
- dell'articolo 67, comma 3, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali 22 maggio 2018 (come ora richiamato dall'art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL del 16 novembre 2022) che prevede, nell'alimentazione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate, le *"risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano*



COMUNE DI ROVIGO

specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”;

Rilevato, altresì, che Anac, con il parere n. 3360/2023, ha fornito riscontro ad una serie di quesiti sugli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del D. Lgs. 36/2023, in particolare, con riferimento alle modalità di definizione dei criteri di riparto degli incentivi e di eventuale riduzione degli stessi. L’Autorità, infatti, rappresenta che *«la mancata riproposizione nell’art. 45 della locuzione “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti” è volta a rimuovere un obbligo procedurale specifico ma non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva nell’ambito della gestione degli incentivi. Infatti, l’articolo 45 va letto in combinato disposto con l’articolo 1 del codice che, nell’enunciare il “principio del risultato”, al comma 4 prescrive che: “Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per: attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”. Pertanto, l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato. Sul punto è chiara la relazione al codice che, nel commentare l’art. 1, comma 4 lett. b), specifica che “il risultato rappresenta anche criterio per l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative”;*

Rilevata quindi la necessità di provvedere all’approvazione di un apposito documento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l’Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l’esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

Preso atto delle modifiche apportate all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 dall’art. 16 del D. Lgs. 209/2024;

Vista la proposta sui criteri per la costituzione, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi alle funzioni tecniche redatto ai sensi del sopra citato art. 45 del D. Lgs 36/2023 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

Considerato che i suddetti criteri intendono conseguire l’obiettivo di valorizzare l’impegno, le capacità, le professionalità acquisite e l’attività dei dipendenti comunali;

Dato atto della competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che rientra nella “competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;

Evidenziato che i criteri in allegato sono stati, comunque, oggetto di specifico tavolo di contrattazione con le parti sindacali nella seduta del 25/11/2024;

Ritenuto, pertanto, di approvare i nuovi “Criteri per l’erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche”, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che i nuovi criteri trovano applicazione nei confronti delle procedure di affidamento avviate a partire dal 1 luglio 2023, data di entrata in vigore ed acquisizione di piena efficacia dell’art. 45 del D. Lgs. 36/2023, non trovando più, da tale data, applicazione il precedente



COMUNE DI ROVIGO

Regolamento comunale adottato in forza dell'art. 113 del previgente Codice di cui al D. Lgs. n. 50/2016;

Precisato, altresì, che:

- a) i nuovi criteri troveranno applicazione retroattivamente per le attività eseguite prima della sua entrata in vigore purchè riferite ad appalti e concessioni le cui procedure di affidamento siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023, ossia dal 1 luglio 2023, a condizione che siano state accantonate le rispettive somme negli specifici quadri economici (*cfr., ex multis*, parere consultivo Anac n. 44 del 19/09/2024 in cui si afferma *“il principio per cui la propedeuticità del Regolamento ai fini del perfezionamento del diritto all’incentivo, non impedisce che lo stesso possa disporre la ripartizione degli incentivi anche prima dell’adozione del regolamento medesimo, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera”*);
- b) con riferimento alle gare avviate in data precedente al 1° luglio 2023, le stesse continuano a ricadere nello spettro applicativo dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e, pertanto, disciplinate dal previgente Regolamento comunale adottato in materia;

Acquisiti in argomento il parere preventivo di rito del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, emesso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis del T.U.O.EE.LL.;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 165/2001;
- il D. Lgs. 36/2023 e l'allegato I.10 *“Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”*;
- il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto il 16/11/2022;

Tutto quanto sopra premesso,

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 241/1990.
2. DI APPROVARE i nuovi criteri per l'erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 16 del D. Lgs. 209/2024, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**).
3. DI DARE ATTO che i nuovi criteri trovano applicazione retroattivamente alle attività espletate prima della loro approvazione purchè riferite ad appalti e concessioni le cui



COMUNE DI ROVIGO

procedure di affidamento (decisione a contrarre) siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore ed efficacia dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, ossia dal 1° luglio 2023, a condizione che siano state accantonate le rispettive somme negli specifici quadri economici, disapplicando il precedente Regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 382 del 01/12/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto contenuto nel parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, prot. n. 225928 del 12 settembre 2023 – reso al Comune di Modena – *“gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate”*.
5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Dirigenti dei Settori, nonché alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U..
6. DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti dei dirigenti” e sottosezione “Disposizioni generali/Atti generali” del sito web istituzionale dell'Ente.
7. DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio *on-line* del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.
8. DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, considerata l'urgente necessità dell'approvazione per aggiornarsi alla normativa vigente.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.49 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Annotazioni:

Rovigo, 04/04/2025

IL DIRIGENTE

Documento sottoscritto con firma digitale